



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

LEGGE 488/92

COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE
CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95
QUARANTUNESIMA RIUNIONE – 17 dicembre 2003 – RISPOSTE AI QUESITI

D. (MPS Merchant) Si pone il caso di un'impresa individuale che, dopo aver presentato la richiesta di agevolazione a fine anno 2000, ha avviato gli investimenti nell'anno 2002 completando gli stessi alla fine del presente esercizio sociale (31/12/2003). Può tale impresa, ai fini dell'apporto del capitale proprio, considerare utilmente le variazioni del patrimonio netto intervenute a partire dall'anno solare 2000 e fino all'esercizio 2003? La circolare n° 900315 del 14/7/2000 al punto 6.2 recita: "il capitale proprio investito o da investire nel programma (...) è costituito dagli aumenti del capitale sociale e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso (...) versati, anche da parte delle ditte individuali, in un'unica o più soluzioni, a partire dall'anno solare di presentazione del Modulo di domanda e fino a quello di ultimazione del programma e, comunque, non oltre la data di ultimazione medesima (...)". Tuttavia – con esplicito riferimento alle ditte individuali – ad un successivo capoverso dello stesso punto 6.2 si precisa che: "il capitale proprio è pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai bilanci relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma". Si ritiene che sia corretto attenersi alla previsione normativa contenuta al primo capoverso del punto 6.2 della circolare n. 900315/2000 e dunque considerare validamente, ai fini della verifica dell'apporto di capitale proprio, le variazioni del patrimonio netto intervenute tra l'anno 2000 e l'anno 2003. Si chiede conferma di tale interpretazione della normativa.

D. (Banca dell'Umbria 1462) Con riferimento agli apporti di mezzi propri investiti a fronte di iniziative agevolate le circolari esplicative prevedono, per le imprese individuali, al punto 6.2, che "...il capitale proprio è pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai bilanci relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma". Con riferimento all'anno solare di ultimazione del programma d'investimenti, la normativa disciplina soltanto il caso delle società, riconoscendo al programma pro-quota gli eventuali relativi utili maturati. A parere di questa Banca, si ritiene che il punto 6.2 della circolare, relativamente alle ditte individuali, introduca una deroga alla regola generale, considerando validi "gli incrementi di patrimonio netto degli anni solari..." Alla luce di quanto sopra si chiede di rivedere la risposta al quesito posto da MPS Merchant (cfr. 38° riunione del CTC).

D. (Centrobanca SF) Il caso in questione riguarda gli accertamenti inerenti la corretta determinazione del patrimonio netto iniziale delle ditte individuali ai fini della verifica dell'indicatore n. 1 che, come precisato al punto 6.2 delle circolari ministeriali di attuazione della legge 488/92, "è pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai bilanci relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma". La ditta chiede al riguardo che

l'ammontare del patrimonio netto iniziale sia determinato partendo dal "prospetto delle attività e passività" dell'esercizio precedente l'avvio a realizzazione del programma opportunamente rettificato sulla base delle variazioni intervenute prima dell'avvio a realizzazione del programma stesso per effetto ad esempio della distribuzione di utili nel frattempo già avvenuta.

R. La circolare n. 900315 del 14.7.2000 ha introdotto, a partire dal bando del 2000, alcune rilevanti modifiche rispetto ai criteri ed alle modalità validi per i bandi precedenti e fissati, da ultimo, con la circolare n. 234363 del 20.11.1997. Tra tali modifiche si richiama, per quanto qui interessa, la determinazione del capitale proprio relativo al programma da agevolare a partire dall'anno solare di presentazione del Modulo di domanda (la previsione precedente decorreva dall'anno solare di avvio a realizzazione del programma). Esaminando più nel dettaglio la specifica questione evidenziata nel quesito, si rileva che, mentre la prima parte del punto 6.2 richiamata è stata oggetto delle suddette modifiche, la seconda, invece, è rimasta inalterata. Per tale ragione, oltre che per assicurare par condicio a tutte le imprese (individuali e non), si ritiene che la detta seconda parte del punto 6.2 richiamata debba essere intesa come un refuso determinatosi nel momento dell'introduzione delle modifiche al testo della circolare. Premesso quanto sopra, si ritiene che per le imprese individuali il capitale proprio sia pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai bilanci relativi a ciascuno degli anni solari a partire da quello di presentazione del Modulo di domanda e fino a quello di ultimazione del programma e, comunque, non oltre la data di ultimazione medesima.

Per quanto concerne il secondo quesito, adottata la sopra esposta interpretazione della circolare, ne discende che anche per le imprese individuali la determinazione del capitale proprio, ancorché riferita alla somma delle variazioni del patrimonio netto degli anni solari specificati, non può sottrarsi alla previsione che considera i versamenti in tali anni "... fino a quello di ultimazione del programma e, comunque, non oltre la data di ultimazione medesima". Pertanto, come per gli utili o gli ammortamenti anticipati nonché per le eventuali perdite non ripianate, anche la variazione del patrimonio netto dell'anno solare di ultimazione del programma rispetto a quello dell'anno precedente dovrà essere computata (in senso positivo ma, ove ricorra, anche in senso negativo) in proporzione ai mesi dello stesso anno solare di ultimazione interessati dal programma medesimo, fatte salve le eventuali poste del patrimonio netto imputabili inequivocabilmente ad una data certa antecedente l'ultimazione del programma. Si conferma, pertanto, la risposta fornita allo specifico quesito MPS Merchant nella 38^a riunione.

Per quanto concerne, infine, il terzo quesito, l'ammontare del patrimonio netto iniziale, rispetto al quale rilevare le variazioni del patrimonio netto, è quello dell'anno solare precedente quello di presentazione del Modulo di domanda.

D. (Banca dell'Umbria 1462) Al fine di documentare la spesa per la richiesta di erogazione per stato avanzamento dei contributi ex lege 488/92 è possibile considerare le somme versate al fornitore a parziale pagamento di fatture emesse? Esempio: Totale fattura €. 100.000,00 + IVA – pagamento effettuato €. 50.000,00. E' possibile indicare detto pagamento parziale nella documentazione della spesa sostenuta?

R. Secondo le previsioni di cui al punto 7.4 della circolare n. 900315 del 14.7.2000 (ultimo periodo del primo capoverso) è possibile, ai fini della richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, documentare titoli di spesa costituenti acconto i cui beni, peraltro, alla data della richiesta, non devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti. Secondo la normativa attualmente vigente, non rientrano, pertanto, in tale ipotesi i singoli pagamenti parziali di titoli di spesa.

D. (SanpaoloIMI) Si presenta il caso di un'azienda che ha un notevole numero di collaboratori coordinati e continuativi iscritti nel libro matricola per la posizione INPS e INAIL.

Si chiede di sapere se i suddetti collaboratori, presenti in azienda anche da più anni (dal 2001), debbano essere conteggiati ai fini della dimensione aziendale e nel punto c3 (occupazione) della scheda tecnica.

R. I collaboratori coordinati e continuativi non sono dipendenti dell'impresa, come richiesto dalla normativa, non sussistendo il vincolo di subordinazione. Tale considerazione vale sia con riferimento alla determinazione della dimensione aziendale che con riferimento al calcolo dell'indicatore occupazionale.

D. (Banca dell'Umbria 1462) Gli impianti di cogenerazione termici sono previsti nella "488 Ambiente" ? Se sì, come ?

R. Gli impianti di cogenerazione sono inclusi tra quelli alimentati da "fonti assimilate a quelle rinnovabili". Pertanto, dal momento che la circolare n. 946323 del 5.8.2003 (punto 6.2 "Tema energia") prevede che la modalità B) di intervento sia relativa all'aumento dell'incidenza sul totale dei consumi di energia solo di quella da "fonti rinnovabili" (e non anche di quella da fonti "assimilate alle rinnovabili", la realizzazione di un impianto di cogenerazione non potrebbe, pertanto, essere ammesso al bando "488 Ambiente". Tuttavia, qualora attraverso la realizzazione di tale impianto l'impresa dovesse conseguire una riduzione del consumo di energia in TEP, le relative spese potrebbero essere oggetto di una domanda a valere sulla modalità A) del predetto "Tema energia".

D. (Banca Intesa Mediocredito) Un'impresa utilizza, presso la propria unità produttiva, un sistema di condizionamento, formato da caldaie ad olio combustibile, assorbitori e torri evaporative, finalizzato a condizionare soprattutto l'ambiente manifatturiero (sale di produzione, centro di calcolo, laboratorio software), ove si trovano apparecchiature che richiedono, per il loro funzionamento, ambienti tecnicamente controllati. Ciascun assorbitore consuma circa 20 mc/ora di acqua trattata chimicamente (10 mc in evaporazione e 10 mc di spurgo). Il programma di investimenti che l'impresa intende proporre nell'ambito del bando "488 Ambiente" consiste nel sostituire tale sistema (a bassissimo rendimento) con moderne pompe di calore che offriranno il vantaggio di abbattere il consumo idrico, ridurre il consumo di energia ed annullare le emissioni di ossido di zolfo, polveri, anidride carbonica, ecc.. Si chiede se tale tipo di intervento possa essere ammissibile alle agevolazioni del "bando ambiente".

R. Il programma di investimenti prospettato sembra principalmente finalizzato alla riduzione del consumo di acqua, con il contestuale ottenimento di vantaggi anche in termini di energia consumata e di riduzione di inquinanti emessi in atmosfera (naturalmente gli effettivi vantaggi ai fini dell'indicatore ambientale vengono rilevati dal rapporto tra i consumi ed il valore della produzione). Dal momento che l'impianto di condizionamento prospettato è chiaramente funzionale al ciclo produttivo, si ritiene che un intervento sullo stesso possa riguardare una tecnologia di processo e, quindi, rientrare nelle finalità della normativa in argomento. Dal momento che i vantaggi che ne deriverebbero potrebbero riguardare sia la risorsa idrica che quella energetica (oltre alla riduzione degli inquinanti emessi in atmosfera), si richiama quanto precisato sull'argomento dal punto 3.1 della circolare n. 946323 del 5 agosto 2003, così come integrato dal punto 2 della circolare n. 946397 del 22 ottobre 2003, e precisamente che: "qualora il programma di investimenti concernente un determinato tema consenta di conseguire positive ricadute indirette su uno o su entrambi gli altri temi, il programma stesso è valutato con riferimento al tema principale ed è con riferimento ai dati relativi a quest'ultimo che viene determinato il valore dell'indicatore ambientale". Tenuto conto di tale precisazione, l'impresa non dovrà pertanto avanzare una domanda a valere sul tema "Multisetto", bensì valutare, sulla base dei vantaggi attesi, qual è il tema principale (tra "Risorsa idrica" ed "Energia") ed avanzare una domanda a valere su tale tema.

D. (MPS Merchant) Con riferimento alle richieste di erogazione per stato di avanzamento riguardanti titoli di spesa rappresentati da fatture di acconto a fronte di contratti preliminari di compravendita di beni immobili si chiede se, alla luce delle modifiche apportate alla normativa con il punto 7.4 della circolare n. 900315 del 14.7.2000 in merito all'individuazione fisica dei beni relativi allo stato di avanzamento, sia corretto non dare comunque seguito alle suddette richieste se non in presenza del passaggio di proprietà definitivo, come già indicato dal Comitato, pur se con riferimento alla precedente circolare n. 234363 del 20.11.1997, nella riunione n. 14 del 6.2.1997 (quesito 19.5 della raccolta).

R. Si ritiene che la circolare n. 900315 del 14.7.2000 non abbia introdotto alcuna modifica tale da far considerare superata la risposta al quesito 19.5 della raccolta.

D. (MPS Merchant) A partire dall'ottavo bando la normativa prevede la presentazione, assieme al modulo di domanda, di una cauzione sotto forma di versamento su un apposito c/c intestato al MAP ed aperto da ciascuna Banca Concessionaria ovvero di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa redatta secondo il testo riportato in allegato alla Circolare Ministeriale n. 900315 del 14/7/2000. Detta cauzione, secondo quanto previsto all'art. 5 – comma 4 bis del D.M. 527/95, viene prestata a garanzia dell'impresa di realizzare il programma agevolato e deve essere trattenuta dalla Banca concessionaria, anche tramite escussione della fideiussione o della polizza, qualora le agevolazioni concesse nella misura richiesta dall'impresa siano revocate per successiva rinuncia alle stesse prima che sia avvenuta un'erogazione per stato di avanzamento ovvero qualora l'impresa non abbia maturato – alla data di disponibilità dell'ultima quota delle agevolazioni – le condizioni previste per l'erogazione a stato di avanzamento della prima quota (cfr. art. 8, comma 1, lettera c1 del regolamento). Nel prossimo aprile 2004 perderanno efficacia le prime fideiussioni/polizze rilasciate in base alla normativa citata (36 mesi decorrenti dalla data del decreto provvisorio di concessione delle agevolazioni) ed a tale proposito ci troviamo in presenza sia di progetti per i quali il Ministero – a fronte di cause di forza maggiore - ha autorizzato a non procedere alla revoca per mancata realizzazione del primo stato avanzamento lavori alla data di disponibilità dell'ultima quota in cui si articolano le agevolazioni, sia di progetti per i quali le imprese - pur non avendo avanzato richiesta di erogazione per sal - hanno attestato esclusivamente l'avanzamento del programma al fine di evitare la revoca delle agevolazioni con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo il fac-simile di cui all'allegato 25a) alla citata circolare. In relazione ai casi citati si chiede di indicare quali adempimenti sia necessario imporre alle imprese al fine di evitare l'escussione delle fideiussioni/polizze con scadenza ormai ravvicinata.

R. Con disposizione n. 971.659 del 31.10.2001 il Ministero invitò le Banche concessionarie ad escutere le garanzie prestate per l'anticipazione della prima quota del contributo qualora, all'approssimarsi della loro scadenza, non fosse stato possibile disporre la liberazione. Si ritiene che tale disposizione debba applicarsi anche con riferimento alle cauzioni esibite al momento della presentazione della domanda, anche per i casi riportati nel quesito. Si ritiene inoltre che, in tutti i casi in cui il Ministero abbia formalmente disposto la sospensione della decorrenza dei termini dei procedimenti, si possa soprassedere dall'escussione delle cauzioni solo a condizione che ne venga adeguatamente prorogata l'efficacia.

D. (MPS Merchant) La circolare n. 900979 del 6.11.2001 ha introdotto modifiche alla circolare n. 900518 del 13.12.2000 per il settore "turismo", tra le quali la possibilità, per le imprese che intendano richiedere le agevolazioni della L.488/92 o le abbiano già ottenute, di cedere a un altro soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda o di un ramo di azienda, nell'ambito del quale si sviluppa il programma da agevolare/agevolato. Si prospetta il caso di un'impresa turistica beneficiaria delle agevolazioni L.488/92 ottenute a fronte della realizzazione di una nuova struttura ricettiva (a es. campeggio) con relativi servizi annessi (bar, pizzeria, market ecc.) che ipotizza la cessione in affitto a terzi non dell'intera azienda, ne' di un ramo aziendale, bensì della sola attività di bar – pizzeria. In affitto verrebbero dunque ceduti soltanto i beni, agevolati in via

provvisoria, necessari allo svolgimento della suddetta attività di bar pizzeria. Dalla lettura della suddetta circolare e degli allegati n° “19bis” e “ter” contenenti le dichiarazioni da sottoscrivere a cura del proprietario e del conduttore ai fini della prima erogazione utile successiva alla concessione o all’autorizzazione all’operazione di affitto, sembrerebbe che l’ipotesi di fitto “parziale”, ovvero di parte delle attività e dei relativi beni strumentali agevolati, non sia contemplata. Tuttavia - tenuto anche conto della specificità del settore in questione, nel quale la suddetta ipotesi si può manifestare alquanto frequentemente a differenza del comparto industriale nel quale è maggiore il ricorso all’ ”outsourcing” - la scrivente Banca ritiene esaminabili positivamente le suddette ipotesi di fitto di sola quota-parte dei beni agevolati.

***R.** Si ritiene che, nell’ambito dell’attività prospettata, quella relativa al bar-pizzeria possa a tutti gli effetti costituire un “ramo d’azienda” e, in quanto tale, rientrare nelle richiamate previsioni della circolare n. 900979 del 6.11.2001. Qualora tale condizione possa essere rilevata, l’operazione, potrà essere giudicata ammissibile, nel rispetto, naturalmente, di tutte le specifiche condizioni poste dalla normativa, con particolare riferimento alle condizioni di organicità e funzionalità del programma agevolato.*